RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 18

Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto,

Versione in vigore dal 22 maggio 1951, non più in vigore dal 21 marzo 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	II — Procedimento per la scelta dei giudici popolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-18-formazione-dell-albo-definitivo-di-giudici-popolari-di-corte-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it